

ORIGINALE

Rep. n. 793

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CHIONS - PROVINCIA DI PORDENONE


CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

L'anno duemiladodici, addì 27 del mese di settembre nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Chions avanti a me dott.ssa Patrizia FALCON, Segretario Comunale, Ufficiale rogante autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, si sono personalmente costituiti i Signori:-----

1) sig. Silvia PERUZZO, nato a Monastier (TV) il 29.09.1958, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanze del Comune di Chions, giusto decreto del Sindaco n. 7585 del 13.07.2009 che in questo atto si intende integralmente riportato e trascritto, ed ivi domiciliato per la carica, il quale interviene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente Comunale che rappresenta, avente Partita Iva: 00214420937 ;-----

2) cav. Pierino Gava, consulente aziendale, nato a Brugnera (PN) il 12.01.1944, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto ed in rappresentanza della società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. a capitale interamente pubblico, con sede legale in Via Gabelli n. 4, 33080 Porcia (PN), avente capitale sociale di € 400.000,00 i. v., Partita Iva n. 01334360938 e codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone



n. 91026500933, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante.-----

di seguito anche "parti".-----

Dell'identità personale delle predette costituite parti, io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue.-----

Premesso che:-----

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 09.08.2012, esecutiva, il Comune di Chions ha deliberato l'acquisto di n. 33.344 azioni della società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A.. Il trasferimento è stato perfezionato in data 21.09.2012 con scrittura privata in corso di registrazione;-----

b) con deliberazione n. 119 del 24.09.2012, esecutiva, la Giunta Comunale ha conferito la gestione della nuova farmacia comunale in Villotta, della quale è titolare a favore della società. Tale diritto può essere esteso anche alle farmacie che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto e per le quali il comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge;-----

c) il diritto alla gestione di cui al precedente punto b) ha una durata di ventiquattro anni, a decorrere dalla data odierna;-----

d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra comune e società al fine di garantire l'autonomia gestionale della società;-----

e) che la Giunta Comunale con la citata delibera n. 119 del 24.09.2012,

esecutiva, ha tra l'altro approvato lo schema del presente contratto di servizio ritenendolo strumento idoneo per regolare i rapporti tra comune e società;----

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:-----

Art. 1 Premesse-----

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio (di seguito "contratto").-----

Art. 2 Oggetto-----

1. Oggetto del "contratto" è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle reciproche obbligazioni tra il comune e la società, conseguenti all'affidamento di ventiquattro anni alla società della gestione della nuova farmacia di Villotta di cui il comune è titolare. Tale diritto, che decorre dalla data odierna, si estende anche alle farmacie che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto e per le quali il comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.-----

2. L'affidamento di ventiquattro anni alla società di cui al comma precedente, è concesso dal comune a titolo oneroso come riportato nell'art. 4.-----

3. Il comune potrà affidare alla società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del "contratto", anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi atti.-----

Art. 3 Durata-----

1. La durata del "contratto", al pari dell'affidamento del diritto di gestione della nuova farmacia comunale, è fissata in 24 (ventiquattro) anni, a decorrere dalla data odierna, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata di cui al presente contratto.-----

2. L'eventuale rinnovo dell'affidamento, se consentito dalle norme allora vigenti, sarà subordinato ad espresso accordo tra le "parti".-----

3. Alla scadenza del "contratto", si applicheranno le disposizioni di cui all'art.

13.-----

4. Concluso il periodo di durata dell'affidamento, su richiesta scritta del comune, la società è comunque obbligata a garantire la continuità della gestione, alle condizioni previste nel "contratto", fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario; tale obbligo in capo alla società sussiste anche in caso di risoluzione anticipata del "contratto".-----

Art. 4 Canone per il diritto alla gestione delle farmacie comunali-----

1. Il diritto alla gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il comune, è affidato dal comune alla società a titolo oneroso, secondo condizioni e termini di seguito riportate.-----

2. La società corrisponderà al comune per il diritto alla gestione delle farmacie comunali un canone annuale pari alla differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni (lettera A.1 del bilancio) effettuate dalle farmacie di Chions ed i costi direttamente afferenti alla gestione delle stesse, oltre alla quota, in proporzione semplice ai ricavi complessivamente conseguiti dalla società, di tutti gli altri costi non imputabili direttamente alle singole farmacie (spese generali, oneri finanziari, ecc.), ridotta tale differenza dalla quota delle imposte dirette (rigo 22 del conto economico) su essa calcolata. Nell'eventualità che il conteggio del canone sopra indicato risultasse negativo, tale importo verrà compensato negli esercizi successivi.-----

3. La società trasmetterà al comune, con dichiarazione sottoscritta dal presidente della società, l'ammontare del canone di cui al precedente comma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.-----

La liquidazione del canone annuale avverrà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.-----

particolar modo alle fasce deboli della popolazione, per il miglioramento della qualità della vita e con una riduzione dei costi sociali;-----

f) favorire la trasformazione della farmacia in centro di servizi farmaceutici sanitari quale segmento integrante del sistema sanitario nazionale;-----

g) promuovere l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute, nell'interesse dei cittadini.-----

Art. 6 Ulteriori servizi-----

1. La società potrà svolgere tutti gli ulteriori servizi di carattere socio-sanitario e/o assistenziale, in particolar modo quelli destinati alle categorie deboli della cittadinanza, il cui espletamento venga richiesto dal comune, o approvati dallo stesso su proposta della società, semprechè i servizi richiesti, anche se temporanei, siano:-----

a) accessori e connessi all'oggetto sociale della società;-----

b) compatibili con le potenzialità della società.-----

2. Per i servizi richiesti dal comune rivolti a determinate categorie di cittadini per i quali il comune ritenga di accollarsene le spese verrà definita, volta per volta, in apposita convenzione, l'entità dei costi sociali da porre a carico del comune e le modalità di svolgimento del servizio.-----

3. Tali servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il comune, garantendo la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli finanziari, nonché della remunerazione del capitale investito e coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato nel medesimo settore.-----

Art. 7 Impegni conseguenti all'affidamento-----

1. La società si impegna, oltre che a corrispondere il canone ai sensi dell'art. 4, ad apportare tutte le migliorie, ristrutturazioni ed ampliamenti necessari a mantenere o migliorare i livelli qualitativi del servizio. Le relative spese

saranno a carico della società che sarà proprietaria dei beni eventualmente acquistati.-----

2. La società si impegna ad approntare tutte le necessarie coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto a massimali adeguati per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti il servizio farmacie comunali.-----

Art. 8 Responsabilità, competenze e obblighi della società-----

1. A decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno di decorrenza del presente "contratto", la società sarà unica responsabile del corretto ed efficiente esercizio dei servizi oggetto del presente "contratto".-----

2. La società è responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività della società improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.-----

3. In particolare, per effetto del presente "contratto" e per l'intera durata dell'affidamento, la società si impegna a:-----

a) osservare tutte le norme ed i regolamenti comunitari e nazionali vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazione di tali norme la società sarà unico responsabile;-----

b) dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;-----

c) tenere sollevato e indenne il comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente "contratto", assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;-----


Il Segretario Comunale




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA
ISTITUTO CIVILE (SINCR)


FARMACIE COMUNALI F.G.S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Cov. Pierluigi Garza

d) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente "contratto";-----

e) garantire al comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto, a mezzo di personale competente.-----

4. La società avrà l'obbligo, per l'intera durata del presente "contratto", di tenere indenne il comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile all'esercizio dei servizi affidati.-----

Art. 9 Responsabilità, competenze e obblighi del comune-----

1. Il comune affida in esclusiva alla società, per 24 (ventiquattro) anni a decorrere dalla data odierna, la gestione della farmacia di cui è titolare e di quelle che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente "contratto" e per le quali il comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.-----

2. Il comune, ai fini dell'adempimento da parte della società degli obblighi assunti con il presente "contratto", si impegna a:-----

a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;-

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla società, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il carico e scarico delle merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.-----



Art. 10 Personale-----

1. La società deve assicurare la presenza di personale, adeguatamente formato ed in numero sufficiente, per garantire sia il regolare svolgimento dei servizi affidati, sia la programmazione e realizzazione di tutte le attività connesse ed accessorie.-----

2. La società deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali, dei contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assistenziale di tutti i lavoratori addetti al servizio.-----

3. La società si obbliga alla scrupolosa osservanza della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza sul lavoro.-----

Art. 11 Vigilanza e controllo del comune-----

1. Il comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi. Gli incaricati del comune che svolgeranno le indagini dovranno essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.-----

2. Il comune può effettuare autonome indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.-----

3. I risultati delle verifiche e dei controlli di cui ai commi precedenti saranno segnalati al consiglio di amministrazione della società.-----

4. Resta inteso che l'eventuale attività di controllo da parte del comune non esime la società dalla piena e totale responsabilità riguardo i servizi affidati.---

Art. 12 Cause di revoca dell'affidamento e risoluzione anticipata-----

1. Il comune potrà revocare l'affidamento del servizio e risolvere unilateralmente il presente "contratto", indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:-----

a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della società;-----

b) in caso di cessione del "contratto" da parte della società;-----

c) interruzione del servizio con chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni, non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;-----

d) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;-----

e) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o di gravi inosservanze delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;-----

f) abituale ricorso all'abusivismo professionale;-----

g) ripetute e gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;-----

h) ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla società con il presente "contratto".-----

2. Nelle ipotesi di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente comma, il comune, prima di pronunciare la revoca dell'affidamento convoca d'urgenza la società specificando, nella lettera di convocazione, l'irregolarità riscontrata. Preso atto delle spiegazioni fornite dalla società, il comune potrà fissare un adeguato tempo per consentire alla stessa di far cessare l'irregolarità. Scaduto tale termine, se permane l'irregolarità, il comune potrà procedere alla revoca dell'affidamento ed alla risoluzione del presente "contratto". Resta fermo il diritto del comune al risarcimento del danno subito.-----

3. Il comune potrà inoltre procedere alla revoca dell'affidamento, ed alla risoluzione del presente "contratto", qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico; in ogni caso il diritto di recesso anticipato non potrà essere esercitato dal comune prima del decimo anno di efficacia del presente contratto. Il comune dovrà comunicare alla società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà di recesso anticipato con un preavviso di almeno un anno. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso anticipato il comune corrisponderà alla società una somma di indennizzo pari a € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui per il numero di anni mancanti al compimento dei ventiquattro anni.-----

4. In caso di risoluzione anticipata dal presente "contratto", si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13.-----

Art. 13 Disposizioni da applicare al termine dell'affidamento-----

1. Al termine dell'affidamento del servizio, per scadenza naturale o anticipata del presente "contratto", i beni mobili e le attrezzature di proprietà della società funzionali all'esercizio delle farmacie di cui il comune è titolare, dovranno essere restituiti al comune a titolo oneroso con somma da determinarsi da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone ed in condizioni di efficienza gestionale, nello stato in cui si trovano per effetto del loro normale uso e deperimento.-----

2. Le giacenze di magazzino contabilizzate alla scadenza, naturale o anticipata, del presente "contratto" saranno cedute al comune ad un valore determinato sulla base del costo dell'ultimo acquisto.-----

3. Qualora la società per l'esercizio dei servizi affidati utilizzi immobili di proprietà del comune, al termine dell'affidamento ed in caso di risoluzione

anticipata, gli stessi saranno rimessi nelle disponibilità del comune. Nessun rimborso sarà dovuto dal comune per le eventuali migliorie o spese straordinarie sostenute nelle sedi farmaceutiche di proprietà del comune.-----

4. Qualora la società per l'esercizio dei servizi affidati utilizzi immobili di proprietà di terzi, al termine dell'affidamento ovvero in caso di risoluzione anticipata, il comune può subentrare nei contratti di locazione in essere a tale data.-----

Art. 14 Tentativo obbligatorio di conciliazione-----

1. comune e società si impegnano ad affrontare tutte le eventuali controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente "contratto" in gruppi di lavoro congiunti appositamente costituiti.-----

2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione non consenta di ricomporre il conflitto, la risoluzione è demandata – fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria – ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo le norme del codice di procedura civile.-----

Art. 15 Modifica del contratto e divieto di cessione-----

1. Le "parti", entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 31 marzo 2014, potranno illustrare proposte di modifica del presente "contratto" alla controparte.-----

Qualora le proposte di modifica risultino condivise da entrambi le "parti", comune e società sottoporranno all'approvazione dei competenti organi interni il nuovo testo, così come concordato. Una volta ottenute le necessarie approvazioni si procederà alla successiva sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.-----

2. La società non può cedere o trasferire a terzi, senza preventivo assenso scritto del comune, i diritti nascenti dal presente "contratto"; le fusioni e le incorporazioni della società con altre società non configurano cessione del presente "contratto".-----

Art. 16 Comunicazioni ufficiali e spese-----

1. Tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti il presente "contratto" dovranno essere indirizzate:-----

- Comune di Chions via Vittorio Veneto, 11 - 33083 Chions (PN);-----

- Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A., Via Gabelli n. 4, 33080 Porcia (PN).-----

2. Eventuali spese relative al perfezionamento del presente "contratto" nonché alle eventuali successive modifiche, sono a carico della società.-----

Art. 17 Registrazione-----

Il presente contratto è depositato in originale presso gli uffici del comune e soggetto a registrazione in termine fisso in quanto il presente contratto è soggetto a IVA.-----

Ai fini dell'applicazione dei diritti di Segreteria, le parti, di comune accordo, stabiliscono l'applicazione del valore minimo ai sensi di quanto disposto dalla Legge 08 giugno 1962, n. 604, Tab. D. -----

E richiesto, io Segretario ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che; a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, dei quali hanno preso visione e confermano l'esattezza dichiarando di conoscerne bene i contenuti.-----



Quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione su numero quattordici pagine, viene sottoscritto a margine delle prime tredici e qui infine della quattordicesima come segue:-----

PER IL COMUNE:

Il Resp. AA.GG rag. Silvia PERUZZO

*Il RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DIREZIONE DIRETTIVA
PERUZZO Silvia*

PER LA SOCIETA' FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.

Il Rappresentante cav. Pierino GAVA

*FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Cav. Pierino Gava*

IL SEGRETARIO ROGANTE:

Dott.ssa Patrizia FALCON

Il Segretario Comunale



ANNOIAZIONE DI REGISTRAZIONE
(Legge n. 340/2000, art.36,

Atto registrato a Pordenone
il 09-10-2012
al n. 378 Mod. I
Chions, 23-10-2017



Il Segretario Comunale
- dott.ssa Patrizia FALCON